

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE**  
**ex art. 2222 Codice Civile**

**TRA**

**l'Azienda Speciale RIVIERE DI LIGURIA** Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, con sede legale in Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV), C.F./P.IVA 01523290086, nella persona del Presidente Sig. Enrico Lupi, in seguito detta **Committente**

**CUP** H59J20001250007

**CIG** Z77382859C

**E**

Il sig. Enrico Molinari nato a Milano il 25/05/1975, residenza digitale enrico.molinari@pec.basilicatanet.it C.F. MLNNRC75E25F205L di seguito detto **Collaboratore**

**PREMESSO**

- Che il Committente con l'omonima Camera di Commercio collabora alla realizzazione delle attività progettuali del progetto ITALIA FRANCIA MARITTIMO CAP TERRES in forza della convenzione siglata in data 18/02/2022;
- Che il progetto prevede la realizzazione di momenti formativi a beneficio delle aziende aderenti al percorso proposto dal progetto in tema di digitalizzazione dell'offerta e marketing digitale;
- che, a tale scopo, il Committente provvede alla stipula degli atti necessari e sufficienti all'organizzazione degli stessi;
- che il Committente, stante la carenza di personale proprio con le sufficienti competenze, intende conferire ad un Collaboratore esterno l'incarico di docenza per la formazione prevista dal progetto CAP TERRES;
- che il presente incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 del Codice Civile;
- che è stato individuato il dott. Enrico Molinari, come meglio sopra identificato, quale Soggetto dotato dei requisiti necessari richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- che il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività oggetto del presente incarico e di essere interessato all'instaurazione di un rapporto di collaborazione autonoma occasionale con il Committente;
- che il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio delle attività oggetto del presente incarico;
- che i compensi erogati si intendono corrisposti al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72;

- che, ai fini fiscali, il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra fra i cosiddetti redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, quali i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- che i relativi compensi sono soggetti a ritenuta d'acconto pari al 20%;
- che, ai fini previdenziali, in base all'art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a € 5.000,00, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata Inps e al versamento dei contributi solamente sulla quota di reddito eccedente i cinquemila euro;
- che, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a € 5.000,00 nell'anno solare non sono obbligati né all'iscrizione alla Gestione Separata Inps né al versamento di contributi previdenziali;
- che il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla legge n. 335/95 (Gestione separata INPS) non superando la soglia prevista dall'art. 44, comma 2, del d.l. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi;

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

- a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- b) Il Committente, come sopra rappresentato, affida al Collaboratore, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di formazione a favore delle Aziende aderenti al progetto CAP TERRES.
- c) La formazione avrà una durata totale di ore 3 così frazionate: un intervento di un'ora ciascuno in modalità ibrida da svolgersi presso n° 2 manifestazioni dedicate al settore agroalimentare/turistico del territorio ligure, settore di appartenenza dei beneficiari della formazione, e n° 2 pillole formative di 30 minuti ciascuna da svolgersi in modalità da remoto;
- d) Tale incarico, ai fini dello svolgimento delle predette attività, è qualificato come collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 del Codice Civile.
- e) Il Collaboratore con il presente contratto si impegna a prestare la sua collaborazione occasionale nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'incarico attraverso il proprio apporto personale senza alcun coordinamento del Committente, fornito in piena autonomia e indipendenza, pur nel rispetto delle esigenze e delle finalità del Committente.
- f) L'attività oggetto dell'incarico sarà svolta nelle località e nei luoghi espressamente indicati dal Committente.

g) Nell'espletamento del suo incarico il Collaboratore deve:

➤ rispettare le disposizioni contenute nel presente contratto con la sua sottoscrizione che dichiara di conoscere ed accettare;

➤ esplicitare la propria funzione e le finalità dell'incarico accettando le disposizioni fornite dal Committente;

h) Il presente contratto viene stipulato con validità ed efficacia **dalla data di sottoscrizione e fino al completamento dell'attività formativa prevista e in ogni caso non oltre il 31/05/2023.**

Per lo svolgimento dell'incarico il Committente corrisponderà al Collaboratore un compenso di **Euro 375,00 lordi** onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per lo svolgimento dell'attività sul territorio, pertanto non sono riconosciuti rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio. La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, così come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso sarà remunerato solo ed esclusivamente il lavoro prodotto regolarmente e correttamente alla data dell'interruzione.

i) Il compenso sarà liquidato in un'unica soluzione dietro presentazione di apposita ricevuta per prestazione occasionale munita di marca da bollo nella quale il Collaboratore deve indicare i propri dati personali, quelli del Committente, la data e il numero d'ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo, la ritenuta d'acconto (pari al 20% del compenso lordo), il contributo dovuto alla gestione separata INPS, oppure, qualora non ricorra detto obbligo, l'attestazione che detto contributo non è dovuto, e il netto percepito.

j) Il Collaboratore svolgerà l'incarico sotto la propria completa responsabilità e, pertanto, si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile.

k) Non sono previste coperture assicurative del Collaboratore contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'incarico. Il Committente è espressamente esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio del Collaboratore connesso allo svolgimento dell'incarico.

l) Il Collaboratore si impegna a mantenere la riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti e altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento del suo incarico. Non è consentita al Collaboratore l'utilizzazione di dati, notizie, cognizioni e risultati derivanti dall'attività svolta nell'espletamento del presente incarico. Resta riservato al Committente il diritto esclusivo di utilizzare dati, notizie, cognizioni e risultati di cui sopra. Tutti i database e gli elaborati prodotti nel corso delle attività rimangono di esclusiva proprietà del Committente. Al termine dell'incarico il Collaboratore è tenuto a restituire la documentazione e il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

- m) Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto in qualunque momento.
- n) Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore autorizza espressamente il Committente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.
- o) Per quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia.
- p) Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Imperia.
- q) Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (DPR n. 642/72 art. 25) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso (DPR n. 131/86 art. 10). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Imperia, lì

Il Committente  
Azienda Speciale Riviera di Liguria  
Il Presidente  
Enrico Lupi

Il Collaboratore  
Dott. Enrico Molinari